

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

## (Città Metropolitana di Napoli)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40

Categoria I Classe V

**OGGETTO: Convalida deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 5/10/2021 avente ad oggetto: «Costituzione delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del vigente regolamento del Consiglio comunale».**

L'anno 2021 e questo giorno 30 del mese di novembre alle ore 10,00 nella sala delle adunanze consiliari della Casa comunale a seguito di invito diramato dal Presidente in data 24.11.2021 n. 10693 si è riunito il Consiglio comunale in sessione ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente Sig. **Antonio Chiariello**

Dei componenti l'assemblea sono presenti n° 17 ed assenti, sebbene invitati, n. 0

1. DI BERNARDO Gaetano – Sindaco				<i>presente</i> <input checked="" type="checkbox"/> <i>assente</i> <input type="checkbox"/>			
N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A	N°	Cognome e nome dei Consiglieri	P	A
2.	LIGUORI Assunta	X		10.	TRAMONTANO Carmela	X	
3.	CHIARIELLO Antonio	X		11.	CHIAICCHIO Aldo	X	
4.	IOVINELLA Antonio	X		12.	ESPOSITO Gianluca	X	
5.	GERVASIO Cristina	X		13.	GERVASIO Ciro Rosario	X	
6.	CAMMISA Pasquale	X		14.	COPPOLA Giuseppe	X	
7.	MIELE Guido	X		15.	FACCENDA Anna Chiara	X	
8.	OREFICE Vincenzo	X		16.	SCARANO Agnese	X	
9.	MARINO Roberto	X		17.	LANDOLFO Giovanni	X	

Assistono, inoltre, alla seduta gli assessori: Giuseppe Landolfo, Vicesindaco; Antonietta Carini, Antonio Di Sarno;

Giustificano l'assenza:

Assiste il Segretario Comunale dott. RAFFAELE D'AMATO incaricata della redazione del verbale.

Il Presidente passa a trattare l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno: «*Convalida deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 5/10/2021 avente ad oggetto: "Costituzione delle commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del vigente regolamento del Consiglio comunale"*», e dà lettura della proposta deliberativa.

Al termine interviene il consigliere Chiacchio, il quale afferma che con questa deliberazione si fa il mea culpa per la vicenda che si è svolta in merito alla formazione e gestione delle commissioni consiliari. Sull'ultimo atto, quello oggi in esame, ha avuto modo di segnalare le illegittimità in esso contenute, richiedendo al Presidente di far votare l'annullamento dello stesso. Ma anche la deliberazione precedente era illegittima, allorché è stata modificata la forma stessa della proposta, da annullamento a revoca. Così come all'ordine del giorno odierno si indica un errore nella precedente deliberazione, lui aveva contestato quella deliberazione, ma non solo per la mancanza del parere finanziario ed infatti aveva cercato di non farla votare al Consiglio. Il regolamento prevede l'accordo in merito all'adozione che va fatto tra i capigruppo consiliari. L'accordo non c'è stato e l'insediamento delle commissioni si è palesato come illegittimo. Dice di aspettarsi da questo Consiglio comunale, con l'allargamento della Maggioranza, un maggior rispetto del regolamento, a suo parere finora posto sotto i piedi.

Interviene il consigliere Landolfo, il quale ricorda che aveva fatto presente che a suo avviso c'era forse un errore di forma nella precedente deliberazione. Infatti ora nella seconda commissione consiliare risultano presenti tre consiglieri di Minoranza e solo due di Maggioranza, sovvertendo così le prescrizioni regolamentari, ma questo è avvenuto perché non si è voluto tenere conto del passaggio del consigliere Chiacchio tra le file della Minoranza.

Interviene il consigliere Chiacchio, il quale sostiene che prima di andare in Consiglio su questo argomento c'era il bisogno di raggiungere un accordo conclusivo tra i capigruppo consiliari.

Interviene il Sindaco, il quale si dice non d'accordo ed afferma che oggi votando si saneranno eventuali illegittimità. Si salveranno le commissioni sia dal punto dei vizi di legittimità che dal punto di vista dell'operatività delle stesse, nel rispetto delle norme contenute negli articoli 1399 e 1444 del codice civile. È il momento di chiudere la vicenda ed in maniera equa, sostiene.

Interviene la consigliera Scarano, la quale ricorda l'intera vicenda delle commissioni consiliari, fin da quando furono votate in Consiglio comunale, con l'assenza di gran parte dei consiglieri di Minoranza e quando i consiglieri Landolfo e Faccenda si attribuirono tutte le componenti di Minoranza delle commissioni, senza nessun accordo con gli altri consiglieri di Minoranza. Per questo fatto rimprovera l'incoerenza dei consiglieri Landolfo e Faccenda. Ricorda ancora che la loro parte aveva dovuto ricorrere al Prefetto perché fosse chiarito che la composizione delle commissioni non era rispondente ai dettami normativi e che pur di risolvere la situazione, divenuta ormai non più rinviabile, avevano accettato di votare un atto rettificando il titolo della proposta da annullamento a revoca.

Interviene il consigliere Landolfo, che ricorda come durante la seduta consiliare che trattava la problematica della Zona ASI, allorché parte dell'Opposizione si era allontanata, lui e la consigliera Faccenda avevano accettato di coprire tutti i posti riservati alla Minoranza nelle commissioni, pur di far partire le stesse e farle funzionare rendendole operative, avendo comunque dichiarato da subito la loro disponibilità a dimettersi per lasciare il proprio posto ad altri consiglieri di Minoranza. Con l'ultimo atto si è commesso un errore nel non voler tener conto del fatto nuovo rappresentato dall'uscita dalla Maggioranza del consigliere Chiacchio.

Interviene il consigliere Marino, il quale afferma che sul tema delle commissioni si è arrivati ad un punto tale da dover porre la parola fine sull'argomento. Chiede si trovi una convergenza sul tema tra Maggioranza e Opposizione. Da parte sua afferma che il suo gruppo si adopererà per trovare questa convergenza.

Non essendovi interventi il Presidente pone ai voti la proposta deliberativa.

Presenti 17; con voti favorevoli 14, contrari 3 (Chiacchio, Landolfo, Faccenda) resi per alzata di mano da parte dei 17 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto, dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente trascritto e riprodotto.

Il Presidente, su richiesta del Sindaco, propone quindi di votare per l'immediata esecutività della presente deliberazione.

Presenti 17; con voti favorevoli 14, contrari 3 (Chiacchio, Landolfo, Faccenda) resi per alzata di mano da parte dei 17 componenti il Consiglio comunale presenti e votanti:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l'esito della votazione:

#### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A questo punto, sono le ore 14,25, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Proponente: Presidente del Consiglio Comunale

**Convalida deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 5/10/2021 avente ad oggetto «Costituzione commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale».**

**Vista la precedente deliberazione n. 26 del 5/10/2021, avente ad oggetto "Costituzioni commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale";**

**Preso atto che:**

- alla summenzionata delibera non è stato allegato il necessario parere di regolarità contabile del responsabile servizio economico/ finanziario;
- secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, la mancanza dei pareri di regolarità tecnica e contabile costituirebbe una mera irregolarità, in particolare allorquando non si contesti l'effettiva esistenza dei pareri medesimi (Consiglio di Stato, Sentenza n. 8466 del 29 dicembre 2020; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8108/2020 (...estensibile ai pareri ex art. 147-bis d.lgs. n. 267 del 2000); Cons. Stato, IV, 22 marzo 2018, n. 1838; Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2015, n. 5745; Consiglio di Stato sez. V sentenza 8 aprile 2014, n. 1663; Consiglio di Stato IV, 26 gennaio 2012, n. 351; Consiglio di Stato, V, 21 agosto 2009, n. 5012);
- nella fattispecie lo stesso responsabile del servizio ha confermato la regolarità tecnico contabile della suddetta deliberazione, con parere che allegato al presente deliberato forma parte integrante e sostanziale;

**Preso atto che il c.d. principio di conservazione del provvedimento amministrativo ha la funzione di evitare la rimozione di un provvedimento amministrativo, quando esistano presupposti tali da consentire un "salvataggio" del medesimo, in applicazione dell'art. 97 Cost. e del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica amministrazione che dispone che l'azione amministrativa dev'essere utilizzata per attendere allo svolgimento di interessi pubblici, i quali appaiono concretizzati in maniera più puntuale, ove si consenta all'Autorità competente di non paralizzare la propria procedura ogni volta in cui incorra in errori concernenti il provvedimento o un atto endoprocedimentale. La necessità di preservare l'efficacia giuridica degli atti compiuti, in ragione degli effetti materiali medio tempore prodotti dall'atto giuridico posti in essere, disciplinata dal codice civile, rinviene il proprio fondamento, da un lato, nel principio di economia dei mezzi giuridici e, dall'altro, nella presunzione di serietà dei propositi di chi emette dichiarazioni di volontà e si applica anche nel campo del diritto amministrativo [Tar Basilicata, Potenza, sez. I, 8 novembre 2012, n. 479. TAR Campania, Napoli, sez. I, 12 novembre 2014, n. 5844 Cons. Stato, sez. IV, 20 maggio 1999, n. 853, Adun. Plen. Cons. Stato, 22 maggio 1993, n. 6].**

**Dato atto che:**

- gli atti annullabili per vizio di legittimità possano essere convalidati dall'Amministrazione, ossia fatti oggetto di una nuova deliberazione amministrativa avente a specifico oggetto l'eliminazione del vizio, con effetto *ex tunc*;
- la convalida sia un atto di manifestazione di volontà da parte della medesima autorità amministrativa che ha emanato l'atto invalido, intesa ad eliminare il vizio da cui lo stesso è inficiato ed è un tipo di provvedimento per cui *"vale la regola che gli atti di convalida, secondo principi desumibili anche dal codice civile (artt. 1399 e 1444), devono contenere la menzione dell'atto da convalidare, la indicazione del vizio che lo inficia e una chiara manifestazione della volontà di eliminare il vizio (animus convalidandi)"* (Consiglio di Stato IV, 14 dicembre 2004, n. 7941);
- la convalida è il provvedimento con il quale la Pubblica amministrazione, nell'esercizio del proprio potere di autotutela decisionale ed all'esito di un procedimento di secondo grado, interviene su un provvedimento amministrativo viziato e, come tale, annullabile, emendandolo dai vizi che ne determinano l'illegittimità e, dunque, l'annullabilità; essa presuppone, ai sensi dell'art. 21- nonies, l. 7 agosto 1990, n. 241, la sussistenza di ragioni di pubblico interesse e che non sia decorso un termine irragionevole dall'adozione dell'atto illegittimo; il provvedimento di convalida deve essere necessariamente motivato ma ciò non comporta che l'organo adottante debba necessariamente ripercorrere, con obbligo di dettagliata motivazione, tutti gli aspetti e gli atti del procedimento relativi al provvedimento convalidato, essendo sufficiente che dall'atto convalidante emergano chiaramente le ragioni di interesse pubblico e la volontà dell'organo di assumere tale atto (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 18 maggio 2017 n.2351).

Visto l'art. 21 novies secondo periodo che, sulla base di un generale potere di autotutela riconosciuto alla pubblica amministrazione recita: *È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole;*

**Ricordato** che l'esercizio della facoltà di convalida del provvedimento amministrativo comporta l'emanazione di un provvedimento, nuovo ed autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, di carattere costitutivo, che si ricollega all'atto convalidato al fine di mantenerne fermi gli effetti fin dal momento in cui esso venne emanato (c.d. efficacia "ex tunc" della convalida Cons. Stato, Sez. IV, 09/07/2010, n. 4460);

**Considerato**, che il Presidente del Consiglio Comunale ha provveduto a convocare nuovamente il Consiglio Comunale al fine di convalidare, eliminando il vizio suddetto, la deliberazione di CC n. 26/2021 citata in quanto l'assemblea intende superare tale condizione di illegittimità, nel perseguimento dell'interesse pubblico alla regolarità dell'azione amministrativa, indirizzandola verso il miglior utilizzo delle risorse, anche contabili, tutelato dalla deliberazione di CC citata oggetto, con la presente, di provvedimento di convalida.

**Considerato** che sussiste in interesse pubblico alla convalida della deliberazione di CC n. 26/2021 per le ragioni in diritto enunciate nell'atto oggetto di convalida che devono considerarsi nella presente deliberazione integralmente richiamate e che il termine trascorso può essere considerato ragionevole;

**Rilevato** pertanto come, alla luce delle premesse, sia necessaria l'adozione di un atto di convalida della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 5/10/2021 avente ad oggetto "Costituzioni commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale", sopra citata;

**Ritenuto** opportuno provvedere in merito;

**Visto** come ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile area amministrativa, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione, ed il responsabile area contabile rilascia il parere di regolarità contabile;

**Visto** pertanto come sul presente atto sia stato assicurato il controllo di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 ;

### PROPONE

1. in sede di autotutela e nel perseguimento dell'interesse pubblico, di procedere, secondo i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, per le motivazioni in premessa indicate che qui si danno per integralmente riportate ed approvate, a convalidare il contenuto della Deliberazione n. 26 del 5/10/2021 avente ad oggetto "Costituzioni commissioni consiliari permanenti ai sensi dell'art. 9, comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale" in premessa citata e oggetto, con la presente, di provvedimento di convalida, ribadendo, *ex tunc*, a titolo meramente confermativo, le motivazioni a sostegno della deliberazione da convalidare, che qui si danno tutte per integralmente riportate ed approvate;
2. di trasmettere la presente ai responsabili dei servizi comunali per quanto di competenza;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione della presente deliberazione all'albo on line nonché sul sito internet istituzionale di questo ente nella sezione «Amministrazione Trasparente» ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 33/2013;
4. considerata l'urgenza di provvedere, al fine di procedere legittimamente nella predisposizione degli atti amministrativi conseguenti, di considerare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, d. lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 24/11/2021

Il capo settore Istruttore  
Luigi Chiacchio

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 24/11/2021

Il responsabile del settore Finanziario  
dott. Domenico De Biase

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Antonio Chiariello

f.to dott. Raffaele D'Amato

---

PER COPIA CONFORME: 09/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Fabiana Lucadamo

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/12/2021

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2021

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Fabiana Lucadamo